

Georges Sorel e la psicologia del giudice

PAOLO MARCHETTI

Nel biennio 1894/1895 tra i collaboratori della rivista diretta da Cesare Lombroso, «Archivio di psichiatria», figura Georges Sorel¹. Niente di straordinario. L'«Archivio» non è l'unica rivista italiana con la quale l'eclettico autore abbia avuto rapporti². Nella sua lunga carriera di saggista avrà modo di pubblicare numerosi interventi di taglio filosofico, giuridico e politico in diverse riviste italiane, tra le quali, la «Rivista di storia e filosofia del diritto» (diretta da Giuseppe Salvioli e Giuseppe D'Aguanno), la rivista del socialismo italiano «Critica sociale», la «Riforma sociale», il «Giornale degli economisti», la «Rivista popolare di politica», «La Scuola positiva» (di Ferri e Garofalo) e «La rivista critica del socialismo». D'altra parte non va trascurato il fatto che, come è stato più volte sottolineato, Sorel fu uno scrittore sicuramente più popolare in Italia che non nella sua terra d'origine³.

La cosa appare ancor meno sorprendente se si considera che tra il 1893 e il 1894 Sorel iniziò ad interessarsi anche di

antropologia criminale, scrivendo in questi anni alcuni articoli dedicati a tale argomento su una rivista francese di divulgazione scientifica, la «Revue scientifique»; articoli che, tra l'altro, aiutarono Lombroso ad uscire dalla zona d'ombra cui lo avevano spinto le feroci critiche rivolte alle sue teorie al di là delle Alpi⁴. Anche sul piano della sensibilità politica, poi, vi era grande affinità tra i fondatori della rivista psichiatrico-criminologica italiana e lo scrittore francese. Da poco, infatti, Cesare Lombroso ed Enrico Ferri si erano 'convertiti' al socialismo⁵. Ed è proprio in questi anni che anche Sorel si orientò verso le medesime posizioni politiche. Tanto da autorizzare la congettura che l'incontro con la Scuola positiva di diritto penale, in particolare nel suo versante ferriano, abbia influito sull'adesione dell'autore francese al marxismo⁶.

Negli anni della sua collaborazione, Sorel pubblicò due articoli nella rivista lombrosiana. Uno apparve nel 1895, ed era dedicato ad un'analisi comparata delle teorie penali di Émile Durkheim⁷ e Gabriel Tarde.

Tra le due posizioni, Sorel mostrava di preferire senz'altro la prima. L'idea di Tarde di un mondo senza crimine, finalità cui ad avviso del magistrato di Sarlat avrebbe dovuto mirare qualsiasi sistema repressivo, non lo convinceva affatto (come non lo convinceva la speranza di poter vivere senza malattia, come scriveva ironicamente, e magari senza morire)⁸. Più fondate gli sembravano, al contrario, le considerazioni di Durkheim, per il quale il crimine non poteva che essere considerato una manifestazione normale (e quindi in qualche modo funzionale) di qualsiasi aggregato sociale⁹. Nella pagina che concludeva l'articolo, poi, Sorel cercava di mettere in evidenza l'utilità del nuovo approccio lombrosiano al tema della criminalità. Anche in questo caso egli ribaltava una visione del diritto criminale inteso esclusivamente in chiave repressiva, per accedere ad una considerazione più articolata e 'positiva' degli strumenti di governo della società. In fondo, la ricerca delle stigmate fisiche della criminalità nei delinquenti rappresentava un formidabile fattore di legittimazione di un potere, lo *jus gladii*, che senza questo ancoraggio non avrebbe trovato altra giustificazione sociale se non il suo esercizio da parte delle classi al governo. «Il faut – scriveva – que ce *jus gladii* soit justifié par des raisons étrangères à l'utilité que la peine peut procurer aux classes gouvernantes. Il faut qu'il existe, dans le monde sensible, des manifestations étrangères à la volonté du législateur, des manifestations objectives donnant une base au processus criminel. Il faut, en un mot, que les caractères du criminel condamnable à mort soient sur lui». Se c'era un'evidente utilità sociale nell'antropologia criminale, questa risiedeva proprio in tale processo di legittimazione. «Si

l'anthropologie criminelle n'existe pas – concludeva infatti l'autore – le crime n'est qu'un mot et la peine qu'une violence exercée sur un vaincu»¹⁰.

L'anno precedente Sorel aveva pubblicato un altro articolo nella «Rivista di psichiatria». Un articolo pioneristico quanto all'oggetto, perché dedicato alla psicologia del giudice. Argomento che, si potrebbe dire, faceva parte di un settore d'interesse, come quello dello studio della psicologia degli attori del processo, decisamente ai suoi esordi¹¹. Ed è proprio su quest'articolo che converrà soffermarsi, se non altro per l'originalità del tema. Prima di parlare dello scritto converrà, però, spendere qualche parola sul modo in cui il filosofo francese possa essere arrivato a trattare un tale soggetto.

Che Sorel si interessi di temi giuridici non deve stupire. Il diritto, infatti, è un settore del sapere nei confronti del quale egli dimostrò sempre un vivo interesse¹². Nel corso della sua lunga produzione scientifica Sorel, anche se non riuscì a dare alle proprie convinzioni in materia una dimensione sistematica, non mancò di approfondire questioni dotate di una fortissima valenza giuridica¹³. Più che una riflessione sullo *ius* in senso stretto, però, la sua analisi si presentava nella veste di una filosofia politica che s'interessava al diritto e alla modalità in cui esso veniva prodotto in una società data¹⁴. L'ambito dell'osservazione soreliana, per di più, era limitato prevalentemente al mondo del lavoro, al diritto che nasceva non solo dagli usi della classe lavoratrice, ma anche dalle sue rivendicazioni e dalle sue lotte¹⁵. Fatto che inseriva l'autore, a pieno titolo, in una più generale riflessione che in Europa si stava svolgendo non solo sulla capacità nomopoietica delle

organizzazioni sindacali dei lavoratori, ma anche sulla loro effettiva capacità di governo di un'intera nazione¹⁶. Nonostante questa parzialità del punto di vista del filosofo francese, è evidente come le sue idee possono essere inserite in un orizzonte teorico più ampio.

Antiformalista ed antistatalista¹⁷, Sorel (il cui debito teorico nei confronti di Jhering¹⁸ e Savigny¹⁹ appare evidente) vedeva negli usi e nelle consuetudini operaie una modalità di regolazione del sociale attraverso un diritto scaturente direttamente dalla società, senza la mediazione del legislatore. La consuetudine, però, non nasceva dall'ambiente sociale che la esprimeva già dotata di forza giuridica. Essa, per essere tradotta in diritto, aveva bisogno di un'ulteriore sanzione, la quale non poteva che provenire dal giudice. Anche se Sorel esprimeva una decisa preferenza per la formazione di magistrature straordinarie o non professionali (capaci di superare il retaggio conservatore tipico della classe dei giudici togati)²⁰, è chiaro che quello da lui prefigurato era un diritto di formazione giurisprudenziale²¹. Un diritto consuetudinario e giurisprudenziale. I giuristi, scriveva, «savent que l'essentiel dans la législation est non pas la règle, mais l'usage que l'on en fera de manière à satisfaire le sentiment juridique»²². Il giudice, in questo contesto, veniva posto al centro dei rapporti sociali e per tale ragione si doveva far carico dell'evoluzione del «sentiment juridique du peuple»²³. Un compito che il legislatore non era in grado di assolvere, se non in forma marginale. Esso infatti, osservava Sorel, il più delle volte «n'intervient que pour régulariser et coordonner: son rôle est celui d'un rédacteur mettant, dans une langue juridique, des décisions

éparses et souvent discordantes. Le véritable mouvement doit être saisi là où se produisent ces décisions particulières»²⁴.

Questi temi, espressi con maggior chiarezza negli anni successivi alla pubblicazione dell'articolo sulla psicologia del giudice, possono dirsi però già presenti, come si avrà modo di sottolineare di qui a poco, in questo scritto del 1894. Anche se il giudizio espresso nei confronti della classe dei magistrati appare assai meno lusinghiero di quanto ci si possa attendere.

Oltre che studioso di diritto, Sorel si dimostra un appassionato cultore della psicologia. E da tale punto di vista si può ben dire che il far confluire questi due interessi in un saggio sulla psicologia del giudice appare un fatto abbastanza naturale. L'applicazione del filosofo francese nello studio della mente e del comportamento umano è abbastanza precoce. Tra il 1886 e il 1890 pubblicava già alcuni articoli nella «Revue philosophique» diretta da Théodule Armand Ribot. Alcuni erano dedicati alla percezione dell'immagine. Tema sicuramente legato al suo lavoro d'ingegnere, all'epoca non ancora abbandonato²⁵. Ma anche negli anni successivi questo interesse continuò ad essere coltivato. Nei suoi lavori dedicati alla storia, tra il 1888 e il 1892, vi erano numerosi riferimenti ad una sorta di psicologia degli attori della rivoluzione francese²⁶.

A ben vedere, l'attenzione di Sorel non si rivolgeva verso la psicologia individuale²⁷. Egli si mostrava interessato, piuttosto, ad una sorta di psicologia sociale (anche in questo caso in via di edificazione come ambito disciplinare) in cui i soggetti venivano analizzati nella loro dimensione collettiva. I suoi autori di riferimento erano sicuramente Théodule Ribot (le cui lezioni aveva seguito al *Collège de France*) e Wilhelm



Ritratto di Georges Sorel

Wundt. A partire dal 1893, cioè l'anno precedente la pubblicazione del saggio sulla psicologia del giudice, Sorel iniziò ad interessarsi anche di *determinismo e libero arbitrio*. In questo contesto, il filosofo francese si schierava a favore dei nuovi indirizzi della psicologia che stavano aprendosi alla dimensione inconscia dell'individuo, contro la vecchia psicologia 'intellettualista' che attribuiva alle idee una capacità autonoma di spingere un individuo all'azione²⁸. Questo interesse per l'attività incosciente della psiche umana lo porterà a stabilire un punto di contatto tra diritto e psicologia. Sorel, infatti, arriverà a creare un'analogia tra le tradizioni, gli usi consolidati e le reminiscenze inconscie delle idee ricevute nell'infanzia, le quali avevano, a suo giudizio, una così consistente capacità di radicamento da

non poter più essere modificate attraverso lo strumento della ragione, una volta raggiunta l'età adulta²⁹.

Come detto poco fa, i tratti essenziali del pensiero di Sorel, sia sul versante dell'osservazione psicologica sia su quello giuridico, sono quasi tutti già presenti nello scritto sulla psicologia del giudice, al netto della svolta 'sindacalista', ancora non maturata nelle riflessioni del filosofo francese. Anche se le pagine di questo scritto riservano al lettore qualche sorpresa.

L'*incipit* del lavoro appare abbastanza scontato. Se si vuole osservare il diritto penale nelle sue dinamiche concrete, scrive l'autore, bisogna indagare il soggetto che detiene la «force justicière», in altre parole bisogna indagare la psicologia del giudice³⁰. L'indagine di Sorel prende così le mosse da una rapida ricognizione dei poteri esercitati dal giudice penale all'interno del processo francese, ma più in generale in quello di area continentale. Il suo intento è quello di mostrare come le prerogative dei magistrati, giudicanti ed inquirenti, siano assolutamente spropositate e prive di ogni controllo³¹. Più consistenti perfino di quelle vantate dai giudici di *ancien régime*, i quali almeno vedevano sottoposto il loro operato al vaglio di corti supreme come i *Parlements*. Sorel cerca di sostenere questa sua posizione segnalando una serie di anomalie, tipiche del sistema giudiziario francese, come la tendenza dei presidenti delle corti d'assise di influenzare pesantemente il verdetto delle giurie; o, peggio ancora, quella dei magistrati inquirenti di utilizzare forme indebite di pressione nei confronti dell'imputato, tra le quali spicca l'uso arbitrario della carcerazione preventiva, per ottenerne la confessione³². Fatto, questo, che spinge Sorel ad interrogarsi

sul perché tanti magistrati mostrino una decisa avversione verso l'uso della suggestione nell'interrogatorio dell'imputato (tema molto in voga in quegli anni), visto che i mezzi da loro normalmente utilizzati provocano molti più abusi di quelli che potrebbero essere perpetrati attraverso l'uso dell'ipnosi³³.

Certo, Sorel non nega che la punizione di colui che si macchia di un reato sia una necessità; è la stessa coscienza sociale che esige una doverosa espiazione. Ciò che non condivide è però il fatto che tale finalità venga raggiunta attraverso la concessione di poteri arbitrari al giudice. La soluzione di questo problema, a suo avviso, non può però avvenire imitando il modello processuale accusatorio di stampo anglo-americano. La dichiarata simmetria delle posizioni dell'accusa e della difesa gli sembra nient'altro che la proclamazione di un principio astratto, che nella pratica non può trovare applicazione. Quella che deve essere garantita, per Sorel, non è la parità delle parti, ma la circostanza che il giudice non abusi arbitrariamente della propria posizione di potere all'interno del processo³⁴. Il rimedio proposto per ovviare a questa apparente aporia – necessità sociale di una pronta punizione e temperamento dei poteri del giudice – appare però abbastanza originale. Per il filosofo francese, infatti, bisognerebbe far decrescere le garanzie dell'imputato e la sua presunzione d'innocenza mano a mano che, nel corso del processo, si accumulano prove e indizi a suo carico. Un passo indietro nel tempo, verrebbe da pensare. Un ritorno al rito d'antico regime, quello criticato da Voltaire e Beccaria, il quale aveva sostenuto l'illogicità del fatto di considerare le persone durante il processo un po' colpevoli ed un po'

innocenti³⁵. Sorel ne è pienamente consapevole, ma questa soluzione gli sembra l'unica adottabile in un'epoca, la sua, in cui il principio che regge l'azione della giustizia sembra essere quello in base al quale al magistrato è concesso qualsiasi potere per poter scoprire l'autore di un reato e punirlo³⁶. D'altra parte, questa visione della giustizia di stampo utilitaristico, nei confronti della quale ad avviso del filosofo francese il popolo ha da sempre manifestato una grande avversione, è cosa che non può essere risolta ponendo maggiore attenzione nella selezione dei magistrati. Non si tratta, scrive, di una questione di persone, quanto piuttosto di un sistema capace di segnare il carattere degli individui. Ed è per questa ragione che si rende necessario «chercher quels sont les erreurs structurales, qui peuvent se produire dans l'esprit du juge»³⁷.

A questo punto del discorso Sorel ritorna sul tema della confessione e dell'interrogatorio dell'imputato. Ma qui le sue considerazioni si fanno sicuramente più interessanti e originali rispetto a quelle sviluppate in precedenza. Il filosofo francese nota, infatti, una sostanziale trasformazione del ruolo della confessione nel processo penale. Il brutale istituto della tortura giudiziaria aveva infatti come propria finalità, in antico regime, la rivelazione del segreto che circondava il delitto. Nei tempi odierni, scrive Sorel, il giudice sembra attribuire meno importanza al raggiungimento di questo obiettivo. Egli, infatti, si mostra più interessato a definire la fisionomia morale dell'accusato. La confessione, da questo punto di vista, smette di essere una semplice ammissione di colpa, per divenire una sorta di flusso di coscienza (che non deve trascurare di fare luce anche su episodi marginali e apparentemente insi-

gnificanti) attraverso il quale sia possibile cogliere le anomalie, le storture, i piccoli scarti rispetto alla norma che portano a definire un soggetto, nella sua diversità, come persona turpe ed immorale³⁸. Il giudice, scrive, «doit savoir dans quelles limites la *liberté* du criminel a pu s'exercer; il est tenu de scruter les tendances qui se sont manifestées antérieurement; – en un mot il doit mettre à nu tous les ressorts psychologique de l'âme»³⁹. Da questo punto di vista, osserva Sorel, la confessione giudiziaria assomiglia in maniera impressionante alla confessione cattolica la quale, normalmente, non risparmia al penitente alcun particolare, anche quelli che si vorrebbero nascondere persino a se stessi. Con la non trascurabile differenza che la confessione religiosa è circondata dall'assoluto segreto e porta alla salvezza dell'anima di colui che la rende, mentre quella giudiziaria è destinata ad essere resa pubblica e conduce alla condanna dell'imputato⁴⁰. Il giudice, in fondo, nella situazione in cui si trova è nient'altro che «un mauvais confesseur»⁴¹.

Nelle pagine del suo articolo Sorel si interessa anche di un autore italiano, Scipio Sighele, e di un suo lavoro (che però non viene citato) sulla coppia criminale; coppia caratterizzata dalla presenza di un soggetto incube e di uno succube. Il rapporto patologico che si instaura in queste relazioni, ad avviso di Sighele, conduce rapidamente ad una mostruosa anomalia e l'esito psichiatrico del funesto incontro è scontato: «l'incube est un candidat à la folie morale et le succube à l'imbecillité»⁴². Questa citazione permette al filosofo francese di introdurre l'ultima parte del suo articolo, quella dedicata a un'analisi psicopatologica della figura del magistrato.

In fondo, sostiene Sorel, ciò che rende probabile l'alterazione mentale di un magistrato è proprio il potere assoluto che egli può esercitare sulle persone soggette al suo giudizio, l'abitudine a rivestire il ruolo di incube. La concessione di un potere arbitrario così esteso conduce la persona che ne è investita a un regresso (ed in questo passaggio è ben visibile la lezione "atavistica" di origine lombrosiana) all'infanzia criminale; regresso sempre possibile, nonostante l'intervento dell'educazione, perché gli impulsi primitivi non sono mai completamente correggibili⁴³. In fondo, continua Sorel, i magistrati francesi sono spinti nelle loro decisioni più dai sentimenti che dalla ragione. In questo modo essi sopravvalutano il proprio *talento* che diviene il metro di ogni valutazione giudiziaria. In altre parole i magistrati sono persone che possono facilmente divenire vittime di un complesso di superiorità capace di determinare una sorta di collasso morale in colui che ne è affetto. La condizione delirante che consegue a questa disposizione mentale non intacca, però, l'intelligenza dei soggetti che ne sono scossi, ma ne perverte l'anima. «L'homme – scrive Sorel – est vraiment émancipé, libre et monstreux»⁴⁴.

Il piano sul quale questa perversione appare più evidente è, per il filosofo francese, quello sessuale; ed è proprio su tale versante che i magistrati possono mostrare marcate alterazioni comportamentali. Questa improvvisa apertura verso la sessualità si mostra, in questa fine di secolo prefreudiana, conforme allo spirito dei tempi. Sorel attribuisce alla sessualità una grande importanza ma egli stabilisce un rapporto inversamente proporzionale tra disordine sessuale e chiarezza intellettuale, allineandosi all'opinione meno scan-

dalosa e più razionale dell'epoca⁴⁵. «Je crois – scrive – qu'on ne saurait trop étudier les manifestation sexuelles, lorsqu'on veut pénétrer la psychologie des diverses classes sociales. L'instinct sexuel est le premier ; dans l'ordre naturel, il emporte de beaucoup sur les intérêts, les passions, l'égoïsme et, en un mot, sur tout ce qui se rapporte à la conservation de l'individu: il est vraiment le moteur fondamental»⁴⁶. Riassumendo le sue considerazioni in un enunciato Sorel scrive che *le manifestazioni dell'istinto sessuale misurano in grandezza e direzione le attività umane*. Ogni anomalia intellettuale non può che ripercuotersi immediatamente sul funzionamento dell'istinto sessuale⁴⁷.

Non so se Sorel, una quindicina di anni dopo la pubblicazione del suo scritto, abbia letto il saggio di Sigmund Freud sul caso di paranoia del presidente della Corte d'Appello di Dresda Daniel Paul Schreber. Ne avrebbe forse tratto qualche motivo per ritenere fondate le proprie osservazioni sulla psicologia del giudice. Anche se il fondatore della psicoanalisi non accennava affatto

alla possibilità che l'attività lavorativa svolta dal presidente Schreber avesse potuto influenzare il suo stato mentale. E in fondo, come appena detto, il rapporto tra disturbo della sfera sessuale e condizione psichica del soggetto, in Freud, appariva totalmente invertito. «Noi psicoanalisti – scriverà il medico viennese a margine dello studio del caso clinico, analizzato peraltro sul testo delle memorie scritte dallo stesso magistrato di Dresda – abbiamo infatti ritenuto finora che le radici di tutte le malattie nervose e psichiche siano prevalentemente da individuare nella vita sessuale; a tale concezione alcuni di noi sono pervenuti esclusivamente per via empirica, altri anche in base a considerazioni teoriche»⁴⁸.

¹ Sull'«Archivio di psichiatria» si veda P. Marchetti, *Cesare Lombroso e l'Archivio di psichiatria*, in L. Lacché, M. Stronati (a cura di), *Una tribuna per le scienze criminali. La 'cultura' delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, Macerata, eum, 2012, pp. 69-96 (nel saggio, per una svista, viene scritto che Sorel tra il 1894 e il 1895 figura tra i condirettori invece che tra i collaboratori della rivista).

² C.M. Herrera, *Présentation*, in C.M. Herrera (ed.), *Georges Sorel et le droit*, Paris, Éditions Kimé,

2005, p. 13. Per una bibliografia degli scritti di Georges Sorel si rinvia a S. Sand, *Bibliographie des écrits de Sorel*, in J. Julliard, S. Sand (edd.), *Georges Sorel en son temps*, Paris, Seuil, 1986, pp. 425-466 e R. Vivarelli, *Nota bibliografica*, in G. Sorel, *Scritti politici*, Torino, Utet, 2006, pp. 56-67.

³ Sulla fortuna di Sorel in Italia si rinvia a G.B. Furiozzi, *Sorel e l'Italia*, Messina, D'Anna, 1975.

⁴ G. Sorel, *Le crime politique d'après M. Lombroso*, in «La Revue scientifique», n. 51, 1893, pp. 561-565; Id., *La position du problème de M.*

Lombroso, in «La Revue scientifique», n. 51, 1893, pp. 206-210; Id., *La femme criminelle*, in «La Revue scientifique», 52, 1893, pp. 463-467. Ma si veda anche Id., *Le problème lombrosien et la psychologie physiologique*, in «Revue générale des sciences pures et appliquées», n. 4, 1893, pp. 632-638. Sulla polemica tra Lombroso e la scuola francese, si veda P. Marchetti, *L'armata del crimine. Teoria e repressione della recidiva in Italia. Una genealogia*, Ancona, Cattedrale, 2008, pp. 76 ss.

⁵ Per una breve ricostruzione del-

le vicende biografiche di Cesare Lombroso si rinvia a P. Marchetti, voce *Cesare Lombroso*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Ottava appendice, *Diritto*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, 2012, pp. 366-379.

⁶ W. Gianinazzi, *Naissance du mythe moderne. Georges Sorel et la crise de la pensée savante*, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2006, p. 36. Sul rapporto tra Sorel e la scuola lombrosiana si veda O. Bosc, *La foule criminelle. Politique et criminologie dans l'Europe du tournant du XIX^e siècle*, Paris, Fayard, 2007, in part. pp. 411 ss.

⁷ G. Sorel, *Théories pénales de MM. Durkheim et Tarde*, in «Archivio di psichiatria», n. 16, 1895, pp. 219-228.

⁸ Ivi, p. 222.

⁹ Ivi, p. 224.

¹⁰ Ivi, p. 228.

¹¹ Id., *La psychologie du juge*, in «Archivio di psichiatria», n. 15, 1894, pp. 29-48.

¹² C.M. Herrera, *Constellations juridiques du sorélisme*, in Id. (ed.), *Georges Sorel et le droit*, cit., p. 131. Su Geroges Sorel e il diritto, oltre ai più recenti lavori citati in queste note, possono essere visti: C. Goretta, *Il sentimento giuridico nell'opera di Giorgio Sorel*, Città di Castello, Il Solco, 1922; G. Cavallari, *Le idee giuridiche e la trasformazione della società democratico-borghese*, in S. Mastellone (a cura di), *Georges Sorel. Studi e ricerche*, Firenze, Olschki, 1974, pp. 37-89; S. Sand, *Lutte de classe et conscience juridique dans la pensée de Georges Sorel*, in J. Julliard, S. Sand (edd.), *Georges Sorel en son temps*, Paris, Seuil, 1985, pp. 225-245; P. Rolland, *L'enjeu du droit*, in M. Charzat (ed.), *Georges Sorel*, Paris, Cahiers de l'Herne, 1986, pp. 28-44.

¹³ P. Rolland, *Sorel et le «moment syndical» de la pensée du droit*, in Herrera (ed.), *Georges Sorel et le droit*, cit., p. 55.

¹⁴ Ivi, p. 56.

¹⁵ Sulla distinzione tra conflitto giuridico e conflitto politico in Sorel, cfr. Id., *Georges Sorel et le conflit dans la démocratie*, in «Commentaire», 22, été 1983, pp. 394-402, in part. pp. 395 ss. e 398 ss.

¹⁶ Rolland, *Sorel et le «moment syndical» de la pensée du droit*, cit., p. 78. Sulla recezione delle idee di Sorel nell'opera di Sergio Paunzio, si veda M. Dotti, *L'essenziale che si fa regola. Georges Sorel e la filosofia del diritto italiana*, in P. Pastori, G. Cavallari (a cura di), *Georges Sorel nella crisi del liberalismo europeo*, Ancona, Affinità elettive, 2001, pp. 427-441. Circa il dibattito giuridico sullo "Stato sindacale" in Italia si rinvia a P. Marchetti, *L'essere collettivo. L'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale*, Milano, Giuffrè, 2006, in particolare pp. 151 ss.

¹⁷ La condanna allo statalismo di Sorel investiva anche le posizioni legate al socialismo giuridico. Il proletariato, a suo avviso, non aveva come obiettivo quello di conferire allo Stato il potere di regolare le dinamiche sociali delle quali era attore (Sorel, *Le prétendu socialisme juridique*, in «Le Mouvement socialiste», 21, 185, avril 1907, p. 336, riprodotto in C.M. Herrera (ed.), *Par le droit, au-delà du droit, textes sur le socialisme juridique*, Paris, Kimé, 2003, p. 205). Sul socialismo giuridico in Italia si rinvia a M. Sbriccoli, *Il diritto penale sociale, 1883-1912*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 3-4, 1975, pp. 557-642 (ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti, 1972-2007*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 819-902). Per quanto riguarda la Francia, si veda Herrera, *Par le droit, au-delà du droit?* cit., pp. 7-30.

¹⁸ G. Cavallari, *Introduzione*, in Pastori, Cavallari (a cura di), *Georges Sorel nella crisi del liberalismo europeo*, cit., p. 22.

¹⁹ Rolland, *Sorel et le «moment syndical» de la pensée du droit*, cit., p. 73.

²⁰ G. Sorel, *Étude sur Vico*, in «Le Devenir social», n. 2, 1896, p. 1046.

²¹ C.M. Herrera, *Sorel et le droit?*, in Id. (ed.), *Georges Sorel et le droit*, cit., p. 7; nel medesimo volume si vedano anche B. Silhol, *La conception sorélienne du droit au travail*, p. 48, e Rolland, *Sorel et le «moment syndical» de la pensée du droit*, cit., p. 73. In generale, sulla riflessione teorica in tema di diritto giurisprudenziale e questione sociale in Francia, si rinvia a C.M. Herrera, *Entre équité et socialisme? Le juge et la question sociale dans le débat politico-doctrinal français du début du XX^e siècle*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 40, 2011, *Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento*, I, pp. 331-366, in particolare, per quanto riguarda gli autori di ispirazione socialista (compreso Sorel), pp. 353 ss.

²² Sorel, *Introduction à l'économie moderne*, Paris, Jacques, 1903, p. 37.

²³ Id., *Les aspects juridiques du socialisme*, in «Revue socialiste», oct.-nov. 1900, testo riprodotto in Herrera (ed.), *Par le droit, au-delà du droit* cit., p. 92.

²⁴ Id., *Études sur Vico*, cit., p. 1045.

²⁵ Id., *Contributions psycho-physiques à l'étude esthétique*, in «Revue philosophique», n. 29, 1890, pp. 561-579 e 30, pp. 22-41; Id., *Esthétique et psychophysique*, in «Revue philosophique», n. 29, 1890, pp. 182-184.

²⁶ Gianinazzi, *Naissance du mythe moderne. Georges Sorel et la crise de la pensée savante*, cit., p. 34. Interesse testimoniato dall'attenta lettura, fatta da Sorel, del libro di Gustave Le Bon sulla psicologia delle folle (G. Sorel, *Psychologie des foules*, in «Le Devenir social», 1, novembre 1895, pp. 765-770).

²⁷ W. Gianinazzi, *Reminiscenze della storia e mito rigeneratore in Georges Sorel. Prolegomeni*, in Pastori,

- Cavallari (a cura di), *Georges Sorel nella crisi del liberalismo europeo*, cit., p. 146.
- ²⁸ Id., *Naissance du mythe moderne. Georges Sorel et la crise de la pensée savante*, cit., p. 35.
- ²⁹ Sorel, *Etudes sur Vico*, cit., p. 941.
- ³⁰ Id., *La psychologie du juge*, cit., p. 29.
- ³¹ Ivi, pp. 30 ss.
- ³² Sul tema della confessione ed il suo ruolo nel processo penale in età moderna si veda P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffè, 1994.
- ³³ Sorel, *La psychologie du juge*, cit., p. 35. Sul dibattito ottocentesco sulla legittimità dell'uso dell'ipnosi nell'interrogatorio dell'imputato cfr. P. Marchetti, *Nothing but the truth. The defendant's speech in the forensic psychology at the beginning*, in «Giornale di Storia Costituzionale», n. 23, 2012, pp. 253-262.
- ³⁴ Sorel, *La psychologie du juge*, cit., pp. 36-37.
- ³⁵ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Torino, Einaudi, 1963, §XXXI, *Delitti di prova difficile*, p. 76.
- ³⁶ Sorel, *La psychologie du juge*, cit., p. 38.
- ³⁷ Ivi, p. 40.
- ³⁸ Questa osservazione di Sorel (con le diversità del caso) sembra anticipare un discorso sviluppato da Michel Foucault tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Il filosofo francese ha decisamente insistito su questa trasformazione del ruolo della confessione nel processo penale. Per Foucault, infatti, essa ha cessato alla fine dell'Ottocento di rappresentare esclusivamente una prova giudiziaria, per divenire (attraverso l'ausilio offerto della scienza psichiatrica) una modalità di costruzione della soggettività. Si veda a questo proposito M. Foucault, *Mal faire, dir vero. Funzione della confessione nella giustizia. Corso di Lovanio (1981)*, Torino, Einaudi, pp. 191 ss. (ed. or. *Mal faire, dire vrai. Fonction de l'aveu en justice. Cours de Louvain, 1981*, Louvain, Presses Universitaires, 2012).
- ³⁹ Sorel, *La psychologie du juge*, cit., p. 41.
- ⁴⁰ Ivi, p. 42.
- ⁴¹ Ivi, p. 43.
- ⁴² Ivi, p. 42.
- ⁴³ Ivi, p. 43. Non a caso Sorel, nel trattare dei rimedi da adottare nei confronti di questi poteri esorbitanti attribuiti ai magistrati, parla di strumenti correttivi che ne limitino la portata come: l'introduzione delle giurie popolari, il controllo esercitato dagli organi di stampa e, sul modello anglosassone, un certo rispetto delle tradizioni e dei precedenti giudiziari (pp. 47-48 e 54).
- ⁴⁴ Ivi, p. 53.
- ⁴⁵ Gianinazzi, *Naissance du mythe moderne. Georges Sorel et la crise de la pensée savante*, cit., p. 143.
- ⁴⁶ Sorel, *La psychologie du juge*, cit., p. 50.
- ⁴⁷ Ivi, p. 51.
- ⁴⁸ S. Freud, *Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia (dementia paranoides) descritto autobiograficamente*, in *Opere*, VI, *Casi clinici e altri scritti, 1909-1912*, Torino, Einaudi, 1989, p. 359 (comparso per la prima volta con il titolo *Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides)*, in «Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen», 3, 1, 1911, pp. 9-68).